



**Bruxelles, 12 dicembre 2017
(OR. en)**

**15694/17
ADD 1**

**AGRI 698
AGRIORG 126
DELACTION 251**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2017) 8261 final - ANNEXES 1 to 7
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 8261 final - ANNEXES 1 to 7.

All.: C(2017) 8261 final - ANNEXES 1 to 7

Bruxelles, 11.12.2017
C(2017) 8261 final

ANNEXES 1 to 7

ALLEGATI

del

regolamento delegato della Commissione

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AL CRITERIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (1) la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) specifica della zona interessata; oppure
- (2) se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con la DOP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
 - a) non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a DOP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;
 - b) non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con la DOP specifica.

Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.

B. Criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (1) la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta (IGP) specifica della zona interessata; oppure
- (2) se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con l'IGP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
 - a) non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a IGP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;
 - b) non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con l'IGP specifica.

Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PRIORITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2, LETTERE DA a) A h) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AI CRITERI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013

(1) Si considera che le persone giuridiche, a prescindere dalla loro forma giuridica, rispettino questo criterio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) la persona fisica che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda («nuovo operatore») esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese una o più persone che non sono nuovi operatori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il nuovo operatore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone; oppure
- b) se una persona giuridica è controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni di cui alla lettera a) si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano, *mutatis mutandis*, a un gruppo di persone fisiche indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti.

(2) Gli Stati membri possono decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto («giovane produttore»).

Si considera che le persone giuridiche di cui al punto 1 rispettino la condizione aggiuntiva di cui al primo comma del presente punto se la persona fisica di cui al punto 1, lettere a) e b) non supera i 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto.

Le condizioni di cui al secondo comma si applicano *mutatis mutandis* a un gruppo di persone fisiche ai sensi del secondo comma del punto 1.

(3) Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti si impegnino per un periodo di cinque anni a non affittare né vendere superfici di nuovo impianto ad un'altra persona fisica o giuridica.

Se il richiedente è una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche, gli Stati membri possono esigere anche che il richiedente si impegni, per un periodo di cinque anni, a non trasferire l'esercizio di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, ad altra o altre persone a meno che dette persone soddisfino le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni.

B. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (1) il richiedente si impegna, per un periodo minimo tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹ e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione² per la o le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

- (2) il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:
 - a) orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata, adatti alla viticoltura conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, se tali orientamenti esistono;
 - b) regimi di certificazione nazionali per la produzione integrata, adatti alla viticoltura;
 - c) regimi ambientali nazionali o regionali che attestano la conformità alla normativa ambientale per quanto riguarda la qualità dei suoli e/o delle acque, la biodiversità, la preservazione del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono adatti alla viticoltura.

I regimi di certificazione menzionati alle lettere b) e c) attestano che l'agricoltore nella propria azienda segue pratiche conformi alle norme definite a livello nazionale sulla produzione integrata, o agli obiettivi specificati nella lettera c). La certificazione è eseguita da organismi di certificazione accreditati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo

¹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

³ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

e del Consiglio⁴ e rispetta le pertinenti norme armonizzate «Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi» o «Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione».

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato gli orientamenti o i regimi di certificazione di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

- (3) se il programma o i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri comprendono una o più operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale» di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, applicabili alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di operazione/i per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi programmi di sviluppo rurale per la o le operazioni specifiche di tipo "agro-climatico-ambientale";
- (4) la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

C. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (1) la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono diventate proprietà del richiedente in seguito a scambi con altra/altre parcelle agricole vitate nel quadro di un progetto di ricomposizione fondiaria;
- (2) la o le parcelle agricole identificate nella richiesta non sono vitate o la vite occupa una superficie inferiore a quella o quelle perdute in seguito al suddetto progetto di ricomposizione fondiaria;
- (3) la superficie totale per cui è chiesta l'autorizzazione non supera l'eventuale differenza tra la superficie vitata della o delle parcelle precedentemente possedute e la superficie identificata nella richiesta.

⁴ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

D. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:

- (1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
- (2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
- (3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- (4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
- (5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;
- (6) superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Entro il 2018 gli Stati membri possono decidere di escludere una o più superfici di cui al primo comma dall'osservanza di questo criterio di priorità, qualora non siano in grado di valutare tale osservanza in modo effettivo.

E. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la sostenibilità economica del rispettivo progetto è accertata in base a una o più delle seguenti metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo:

- (1) valore attuale netto (VAN);
- (2) tasso di rendimento interno (IRR);
- (3) rapporto costi/benefici (BCR);
- (4) periodo di restituzione (PP);
- (5) beneficio incrementale netto (INB).

La metodologia è applicata in modo che sia adattata al tipo del richiedente.

⁶ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

F. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il potenziale di aumento della competitività è accertato in base a una delle considerazioni seguenti:

- (1) le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare economie di scala in seguito alla diminuzione sensibile dei costi unitari specifici alla superficie di nuovo impianto rispetto alla media dei vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;
- (2) le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare un migliore adattamento alla domanda del mercato in seguito a un aumento dei prezzi ottenuto per il prodotto o a un aumento di sbocchi di mercato per i vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;
- (3) le superfici che un nuovo operatore intende adibire a nuovi impianti possono permettere un modello di produzione agricola più redditizio rispetto alla media della regione.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti nei punti 1, 2 e 3.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

G. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle da adibire a impianti sono ubicate nella zona geografica di produzione di una DOP o di un'IGP esistenti, se la produzione delle uve è destinata alla produzione di vini a DOP o a IGP e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (1) la o le parcelle agricole da adibire a impianti hanno caratteristiche pedoclimatiche migliori rispetto alla media delle altre parcelle vitate conformi al disciplinare dell'indicazione geografica nella stessa regione;
- (2) la o le varietà di uva o rispettivi cloni da impiantare sono più adatti alle caratteristiche pedoclimatiche specifiche della o delle parcelle agricole da adibire a impianti rispetto a quelle con vigneti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, con caratteristiche pedoclimatiche simili e situate nella stessa regione, ma piantate con altre varietà o altri cloni della stessa o delle stesse varietà;
- (3) la o le varietà di uva o i rispettivi cloni da impiantare contribuiscono ad aumentare la diversità delle varietà d'uva o dei cloni delle varietà esistenti nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP;

- (4) il o i sistemi di allevamento della vite o la struttura dei vigneti da usare nella o nelle superfici oggetto di nuovo impianto hanno il potenziale di migliorare la qualità dell'uva, rispetto ai sistemi di allevamento e/o alle strutture prevalentemente usate nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni figuranti nei punti da 1 a 4.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

Gli Stati membri possono applicare questo criterio di priorità alle richieste di nuovi impianti in una superficie che sia stata delimitata nel fascicolo tecnico che accompagna la richiesta di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica attualmente sottoposta alla procedura nazionale preliminare o allo scrutinio della Commissione. In tal caso si applicano *mutatis mutandis* le condizioni di cui ai punti da 1 a 4.

H. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della richiesta rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:

- (1) non meno di 0,5 ettari per le piccole aziende;
- (2) non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

- (1) le dimensioni dell'azienda del richiedente aumenteranno in seguito ai nuovi impianti;
- (2) il richiedente ha già una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al momento di presentare la richiesta.

I. Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento

I. "Comportamento precedente del produttore"

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 *bis* e 85 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

- (1) nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo;
- (2) il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle sezioni A e B dell'allegato I, alle sezioni A, B e da D a G del presente allegato e al punto II della presente sezione;
- (3) il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione.

II. "Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo"

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- (1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- (2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

⁷ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

INFORMAZIONI MINIME DA INSERIRE E AGGIORNARE NELLO SCHEDARIO VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

1. FASCICOLO DEL VITICOLTORE

1.1. Identificazione e ubicazione

- (1) Identificazione del viticoltore (compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013).
- (2) Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate che non si considerano contenenti soltanto superfici vitate abbandonate (identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013).

1.2. Caratteristiche delle superfici vitate nella particella viticola

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

- (1) Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortofotografie aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000 (o 1:10 000 quando esse siano state acquisite sulla base di contratti di lunga durata che sono stati conclusi prima di novembre 2012) tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.
- (2) Superficie della particella viticola.
Se la vite è consociata ad altre colture:
 - (a) superficie totale della particella;
 - (b) superficie vitata convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).
- (3) Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa come segue per quanto riguarda le superfici vitate (informazioni compatibili con la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)/..., e con la parte I dell'allegato IV del medesimo regolamento, che costituisce, ove applicata, la base per il calcolo dell'1% di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013):

- (a) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a DOP;
 - (b) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a IGP:
 - che sono ammissibili anche per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP;
 - che sono ammissibili unicamente per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP;
 - (c) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP, ma situate in una zona geografica di produzione DOP/IGP;
 - (d) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP e situate al di fuori di una zona geografica di produzione DOP/IGP;
 - (e) superficie o superfici vitate con altra destinazione.
- (4) Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata, nonché il colore dell'uva (informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸).
 - (5) Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell'età della particella viticola (informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011).
 - (6) Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) xxxx/xxx).
 - (7) Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) xxxx/xxx).

Le informazioni di cui ai punti 6) e 7) devono includere tutte le superfici sottoposte a ristrutturazione o riconversione o vendemmia verde a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (informazione compatibile con le comunicazioni di cui all'allegato IV o IV *bis* e all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione⁹).

Nel caso in cui tutte le superfici vitate incluse nel fascicolo del viticoltore vengano abbandonate o siano destinate a un utilizzo diverso dalla viticoltura, il

⁸ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

fascicolo dovrà essere eliminato dallo schedario viticolo o segnalato e le rispettive superfici dedotte da quelle di cui al punto 1. 2. del presente allegato.

1.3. Dichiarazioni

Dichiarazione di vendemmia (informazione compatibile con le dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 33).

2. FASCICOLO DI PRODUZIONE

2.1. Identificazione

Identificazione della persona fisica o giuridica, o dell'associazione di tali persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 31.

2.2. Dichiarazioni

- a) Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 31).
- b) Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 32).

**ULTERIORI INFORMAZIONI MINIME CONTENUTE NELLO SCHEDARIO
VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7,
PARAGRAFO 1**

1. FASCICOLO DEL VITICOLTORE

1.1. Identificazione e ubicazione

- (1) Le autorizzazioni richieste, concesse ma per le quali non si è ancora proceduto agli impianti corrispondenti, e le rispettive superfici specifiche (informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dalle tabelle dell'allegato IV, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) xxxx/xxx).
- (2) I diritti di impianto detenuti (per tipo) fino alla scadenza del termine per la conversione in autorizzazioni secondo quanto deciso dagli Stati membri (informazione compatibile con la comunicazione da trasmettere entro il 1° marzo 2016, di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione¹⁰ e alla tabella A dell'allegato VII di tale regolamento).

1.2. Caratteristiche delle superfici vitate nelle particelle viticole

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

- (1) Superficie o superfici che beneficiano delle seguenti deroghe al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli:
 - (a) superfici piantate o ripiantate a scopi di sperimentazione (comprese quelle con varietà di uve da vino non classificate a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - (b) superfici piantate o ripiantate per coltura di piante madri per marze.
- (2) Superficie o superfici vitate senza un'autorizzazione dopo il 31 dicembre 2015 e superfici non autorizzate estirpate (informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) xxxx/xxx e dell'allegato IV, parte III, di tale regolamento).
- (3) Superficie o superfici vitate senza diritti di impianto dopo il 1° gennaio 2016 e impianti illegali estirpati (informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e dalle tabelle da 3 a 7 dell'allegato XIII di tale regolamento).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).

ALLEGATO V

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

A. Requisiti per l'utilizzo di un documento di accompagnamento

Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna 1 della tabella che figura di seguito.

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle tabelle di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 (colonna 2 della tabella riportata di seguito).

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nel regolamento (CEE) n. 3649/92 (colonna 3 della tabella riportata di seguito).

L'ordine e le modalità di presentazione dei dati sono stabiliti dagli Stati membri in base alle regole fissate nella sezione B del presente allegato.

1	2	3
Numero di riferimento: ogni spedizione deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC, il codice MVV o il numero di riferimento del documento di accompagnamento semplificato attribuito al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.	n. 1d	n. 2
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa del sistema per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED) del depositario autorizzato o dello speditore registrato, se del caso.	n. 2	n. 1
Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	n. 3	n. 1
Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa SEED del depositario autorizzato o del destinatario registrato, se del caso.	n. 5	n. 4
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo del destinatario.	n. 7	n. 7
Autorità competenti del luogo di partenza: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l'esportazione.	n. 10	Casella A
Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore).	n. 15	n. 5
Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto: a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo, nave); b) il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi). In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento: la data di spedizione; il tipo di mezzo di trasporto e il numero di immatricolazione per i veicoli e il nome per le navi; il cognome, il nome o la ditta e l'indirizzo, incluso il codice postale. In caso di cambiamento del luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo.	n. 16	n. 5
Codice NC.	n. 17c	n. 9
Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie.	n. 17p	n. 8
Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli.	n. 17.1	n. 8
Per il trasporto di prodotti sfusi: di vini, il titolo alcolometrico effettivo; di prodotti non fermentati, l'indice di rifrazione o la densità; di prodotti in fermentazione, il titolo alcolometrico totale; dei vini con residuo zuccherino superiore a quattro grammi per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.	n. 17 g e 17 o	n. 8
Indicazioni facoltative per il trasporto di prodotti sfusi: per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	n. 17p	n. 8
Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.	n. 17d/f e 17.1	n. 8
Attestati: attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell'annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino: cfr. articoli 11 e 12.	n. 17 l	n. 14

Categoria di prodotti vitivinicoli.	n. 17.2a	n. 8
Codice della zona viticola.	n. 17.2b	n. 8
Codice delle operazioni vitivinicole.	n. 17.2.1a	n. 8
Certificato — controllo all'esportazione, se del caso.	n. 18	A
Data di spedizione e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, ora di partenza.	n. 18	n. 15
Visto dell'organismo competente del luogo di spedizione, per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) (se richiesto).	n. 18	n. 15

B. Istruzioni per la redazione dei documenti di accompagnamento

1. Disposizioni generali

- 1.1 Se i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), recano un numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o un codice MVV attribuito da un sistema di informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), il sistema contiene le informazioni di cui al sezione A.
- 1.2 I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, comportano nell'intestazione il logo dell'Unione, l'indicazione "Unione europea", il nome dello Stato membro di spedizione e un segno o un logo che identifichi lo Stato membro di spedizione.
- I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e ii), e punto iii), terzo trattino, possono comportare le informazioni di cui al primo comma del presente punto.
- 1.3 I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, devono essere compilati in modo leggibile e con caratteri indelebili. Il documento di accompagnamento non deve avere né cancellature né sovrascritte.
- Su ogni copia obbligatoria di un documento è riportata la dicitura "copia" o un'indicazione equivalente.
- 1.4 Per scortare il trasporto in una singola spedizione dallo stesso speditore allo stesso destinatario si può compilare un unico documento per:
- a) più partite della stessa categoria di prodotti; oppure
 - b) più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere.
- 1.5 Nel caso contemplato all'articolo 17, paragrafo 1, o se il documento di accompagnamento della spedizione è compilato dall'autorità competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di compilazione del documento stesso.
- 1.6 Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento è indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia gli speditori o le persone delegate possono essere autorizzati dagli Stati membri a compilare un unico documento per la totalità del prodotto risultante dalla miscela. In questo caso l'autorità competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

2. Regole particolari

2.1. Indicazioni che si riferiscono alla *designazione del prodotto*.

a) Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme dell'Unione che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio: vino DOP o IGP / vino senza DOP o IGP / vino varietale senza DOP o IGP / mosto di uve per vino DOP o IGP / vino d'annata senza DOP o IGP.

b) Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

c) Titolo alcolometrico e densità

Per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, non etichettati:

i) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;

ii) l'indice di rifrazione dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dall'Unione; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della densità, che è espressa in grammi per cm³;

iii) l'indicazione della densità dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm³ e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;

iv) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;

v) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dall'Unione nelle norme relative ai metodi di analisi.

d) Tolleranze

Fatte salve le disposizioni dell'Unione che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- i) per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di $\pm 0,2\%$ vol;
- ii) per quanto concerne l'indicazione della densità, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ($\pm 0,0006$);
- iii) per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.

e) Altre indicazioni per i trasporti di vini e mosti sfusi

i) Zona viticola

La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a) e C III b).

ii) Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

- 0 il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;
- 1 il prodotto è stato arricchito;
- 2 il prodotto è stato acidificato;
- 3 il prodotto è stato disacidificato;
- 4 il prodotto è stato dolcificato;
- 5 il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole;
- 6 al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;
- 7 al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;
- 8 al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;
- 9 il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;
- 10 il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;
- 11 il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;
- 12 altre, da precisare. Esempi:
 - a) per un vino originario della zona B cui è stato aggiunto alcole, si indica: B (5);

- b) per un mosto di uve originarie della zona C III b) che è stato acidificato, si indica: C III b) (2).



Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

2.2. Indicazioni relative alla *quantità netta*:

- a) delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli "t" e "kg";
- b) degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli "hl" e "l".

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5% in più o in meno della quantità netta totale.

C. Timbro speciale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punto i)



1. Simbolo dello Stato membro.
2. Autorità competente a livello territoriale.
3. Autentica.

D. Diciture di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

in bulgaro:	Изнесено: Декларация за износ № ... от [дата]
in ceco:	Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. ... ze dne [datum]
in croato:	Izvezeno: Izvozna deklaracija br.[datum]
in danese:	Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: af [dato]
in estone:	Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr ..., ... [kuupäev]
in finlandese:	Viety: Vienti-ilmoitus nro ..., ... [päiväys]
in francese:	Exporté: Déclaration d'exportation no ... du [date]
in greco:	Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. ... της [ημερομηνία]
in inglese:	Exported: Export declaration No ... of [date]
in italiano:	Esportato: Dichiarazione di esportazione n. ... del [data]
in lettone:	Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. ...
in lituano:	Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. ..., [data]
in maltese:	Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru ... ta' [data]
in neerlandese:	Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. ... van [datum]
in polacco:	Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr ... z dnia [data]
in portoghese:	Exportado: Declaração de exportação n.o ... de [data]
in rumeno:	Exportat: Declarație de export nr. ... din [data]
in slovacco:	Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. ... zo dňa [dátum]
in sloveno:	Izvoženo: Izvozna deklaracija št. ... z dne [datum]
in spagnolo:	Exportado: Declaración de exportación no ... de [fecha]
in svedese:	Exporterad: Export deklaration nr ... av den [datum]
in tedesco:	Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. ... vom [Datum]
in ungherese:	Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: ..., [dátum]

ALLEGATO VI

**CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI
PRODOTTI VITIVINICOLI, ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI
SONO FABBRICATI E DOP O IGP
DEI VINI DELL'UNIONE**

(ARTICOLO 11, PARAGRAFO, 1 E ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1)

PARTE I

**Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12,
paragrafo, 1, lettera a)**

**Informazioni da indicare nella casella 17I del documento di accompagnamento o
nel documento commerciale utilizzato in conformità all'articolo 21, paragrafo 6,
della direttiva 2008/118/CE o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del presente
regolamento**

*Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti
e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:*

- 1) *soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto
concerne:*
 - a) *la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica
protetta (IGP) n. [..., ...] del "registro E-Bacchus" istituito dall'Unione,
in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;*
 - b) *l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento
(UE) n. 1308/2013;*
 - c) *la varietà o le varietà di uve da vino ("vini varietali"), in conformità alle
norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;*
- 2) *tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e
l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a
norma del diritto dell'Unione;*
- 3) *i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non
specificamente per l'esportazione; e*
- 4) *i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.*

Firma e data	Riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente
Nome e titolo del produttore/trasformatore	"Numero ARC" o "codice MVV"

Parte II

Certificato specifico per l'esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

A. Modello

CERTIFICATO PER L'ESPORTAZIONE DI VINO		
<p>Per i vini esportati dall'Unione europea verso ... <i>Il presente è un certificato multiuso, redatto in conformità all'articolo 12 del regolamento delegato (UE).../... utilizzato come <u>certificato di origine</u>, <u>certificato sanitario</u> e <u>certificato di autenticità</u></i></p> <p style="text-align: center;"><i>Unione europea</i></p> 		
2. Speditore:	A. Esportatore:	
2a. Identificazione:	Aa. Identificazione:	
3. Luogo di spedizione:	A1. Locali:	
5. Identificazione dei mezzi di trasporto (natura):	6. Riferimento:	
B. Importatore:	Ba. Luogo di consegna:	
17p. Descrizione	17df. Quantità (litri)	Dettagli
<p>17l. Certificazione</p> <p>Il sottoscritto, responsabile dei presenti prodotti per l'esportazione, certifica le informazioni riportate di seguito. I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati nella Unione europea / in... .. Tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione. I prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione normali e riconosciuti e non specificamente per l'esportazione e i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione. I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati conformemente alle norme dell'Unione europea come vini</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) iscritta nel "registro E-Bacchus" istituito dall'UE in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 <input type="checkbox"/> con l'indicazione dell'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013; <input type="checkbox"/> con l'indicazione della o delle varietà di uve da vino (vini varietali), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013. <p>Certificazione complementare (facoltativa)</p>		
Logo dello Stato membro	<p>10. Le autorità di controllo confermano che lo speditore dei prodotti vitivinicoli di cui al presente certificato è registrato presso da cui dipende con l'obbligo che tutti i prodotti vitivinicoli siano registrati e soggetti a vigilanza e ispezione delle autorità competenti.</p>	
18. Firma Nome e titolo Speditore o rappresentante che certifica le informazioni di cui sopra (Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) .../...)	Data:	18a. Codice unico di riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente (articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) .../...) ARC / MVV

B. Requisiti per l'uso del certificato specifico per l'esportazione

Le informazioni da indicare sul certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna n. 1 della tabella che figura di seguito.

Tali dati sono identificati dai numeri e dalle lettere figuranti nella colonna n. 2 della tabella riportata di seguito:

1	2
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale Identificazione: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED) o numero di riferimento dell'elenco o del registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE)/.... della Commissione .	n. 2
Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	n. 3
Esportatore: nome e indirizzo completi.	A
Locali: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.	A1
Identità del mezzo di trasporto: container, nave, aereo.	n. 5
Riferimento: nome e identità del mezzo di trasporto.	n. 6
Importatore: nome e indirizzo completi.	B
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo dell'importatore.	Ba
Logo dello Stato membro di spedizione e nome, indirizzo e punto di contatto dell'autorità competente responsabile del controllo dello speditore nel luogo di spedizione. Requisiti specifici facoltativi: conferma dell'autorità di controllo che " <i>È stato predisposto un controllo interno della qualità per garantire la conformità dei prodotti</i> ".	n. 10
Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie. I dettagli della descrizione possono essere riportati in documenti separati indicati nella presente casella.	n. 17p
Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.	No 17d/f
Certificazione Certificazione di origine o di provenienza e conformità alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione e secondo i metodi di produzioni normali e approvati (pratiche enologiche, coadiuvanti tecnologici e additivi) Certificazione della DOP o dell'IGP, certificazione dell'annata o della (delle) varietà di uve da vino, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Certificazione complementare (facoltativa): può essere aggiunta dal mittente sotto forma di diciture opzionali come segue: <ul style="list-style-type: none"> - La mia impresa ha attuato un sistema di garanzia della qualità - La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono autorizzate nell'UE conformemente alla legislazione UE e nazionale - I campioni dei prodotti sono selezionati in maniera casuale e sottoposti a controlli in laboratori ufficiali - Sulla base delle analisi di terzi, il livello di radioattività in termini di cesio 134+137 per i presenti prodotti non supera [è di] ...Bq/kg (cfr. documentazione, relazioni delle prove in allegato) - Altra certificazione 	n. 171
Firma, nome e qualifica del firmatario e data della firma.	n. 18
Numero di riferimento: ogni certificato deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarlo nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC o il codice MVV assegnato al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.	n. 18a

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
14. Altre osservazioni			

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
13. Altre osservazioni			

Istruzioni per la compilazione del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento VI-1 e gli estratti VI-2 devono essere compilati a macchina o a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I moduli non devono contenere cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall'organismo competente, dal laboratorio designato o dalle autorità doganali.

A. Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

1. Il formato del modulo è di 210 × 297 mm circa.
2. Il documento o gli estratti sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Per gli estratti VI-2 la lingua dell'estratto è stabilita dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli estratti devono essere vidimati.

B. Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento o gli estratti sono compilati nella lingua in cui sono stampati.

Ogni documento o estratto deve recare un numero progressivo attribuito:

- a) nel caso del documento VI-1, dall'organismo competente che firma la parte denominata "certificato",
- b) nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che li vista.

C. Contenuto

Casella 1: **Esportatore:** nome completo e indirizzo nel paese terzo interessato

Casella 2: **Destinatario:** nome completo e indirizzo nell'UE

Casella 4: (documento VI-1) **Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto:**

- Fare riferimento esclusivamente al trasporto per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE
- indicare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave, ecc.

Casella 6: (casella 5 per l'estratto VI-2) **Descrizione del prodotto importato:**

- denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore e regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine,
- nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco"),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b), all'articolo 26 e all'articolo 27

A. *Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):*

— Australia

— Cile

B. *Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:*

— Australia

— Cile

— Stati Uniti d'America

C. *Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 27:*

— .